

**Comunicazione n. DAL/97005841 del 3-7-1997**

inviata alla Assoreti

Oggetto: **Regolamento n. 10629/1997 - Richieste di chiarimenti**

Con riferimento alla lettera n. 252/97 del 12 maggio u.s. - con la quale codesta Associazione ha avanzato proposte di modifica alla normativa regolamentare in oggetto e ha altresì formulato alcune richieste di chiarimenti - si ringrazia per il contributo fornito e si trasmette in allegato una nota tecnica che espone il punto di vista della scrivente sulle questioni prospettate.

*p. IL PRESIDENTE  
Lamberto Cardia*

§

In via preliminare, si chiede di esplicitare se la normativa di nuova emanazione sia destinata a tutti i promotori finanziari, "(...) indipendentemente dal soggetto per conto del quale operano, ossia a prescindere dal fatto che il soggetto sia un OIC o un intermediario e, in tale ultimo caso, che sia o meno autorizzato al servizio di collocamento". Nell'apparente opinione di codesta Associazione - che qualifica

l'offerta fuori sede come una "modalità del servizio di collocamento" - la locuzione "soggetti abilitati all'offerta fuori sede", impiegata nel regolamento, risulterebbe infatti inidonea a ricomprendere la totalità dei soggetti che nel vigente ordinamento possono avvalersi di promotori finanziari.

Si osserva, in linea di massima, che le disposizioni recentemente adottate sono dirette a regolare il comportamento, nei confronti sia degli investitori che degli organismi di vigilanza, dell'insieme dei promotori attivi nel settore della "offerta fuori sede". Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 415/1996 ("Offerta fuori sede"), detto termine designa globalmente fattispecie promozionali e di collocamento unificate dalle comuni modalità di approccio nei riguardi della potenziale clientela (il cui carattere "aggressivo" giustifica il ricorso all'opera di individui dotati di peculiari requisiti professionali), ma diverse quanto alla tipologia del "prodotto" promosso e collocato ed ai presupposti che ne legittimano, collateralmente, lo svolgimento. Così, i soggetti abilitati che devono avvalersi di promotori finanziari nella offerta fuori sede non si identificano, sempre ed esclusivamente, con i soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del decreto, come testimoniato, ad esempio, dalla disposizione che consente alle banche ed alle imprese di investimento di offrire fuori sede i propri servizi (art. 22, comma 4, primo periodo). Sulle basi indicate, la definizione della offerta fuori sede - complessivamente considerata - in termini di mera "modalità del servizio di collocamento" non sembra

del tutto appropriata. Emerge con evidenza, per converso, il valore omnicomprensivo della formula "soggetti abilitati alla offerta fuori sede", che si riferisce appunto (come precisato nell'art. 2, lett. 1), del regolamento), ai "soggetti di cui all'art. 22 del decreto", vale a dire a tutti gli operatori di volta in volta menzionati nei commi di cui si compone tale articolo.

Ciò premesso in via generale, si sottolinea che gli obblighi derivanti dalle regole di condotta a diretto carico dei promotori (imposti indifferentemente ad ogni appartenente alla categoria) vanno tenuti distinti dalle prestazioni e dagli adempimenti che costoro pongono in essere "per conto" del soggetto di appartenenza (al quale incombono e che ne devolve loro l'esecuzione), nell'ambito dello specifico incarico ad essi conferito. Tali prestazioni e adempimenti possono infatti diversificarsi in relazione alla qualità di tale soggetto ed al "tipo" di offerta fuori sede che questi sia abilitato, in conseguenza, ad effettuare e risultano delimitati, con la tecnica del rinvio, dall'art. 20 del regolamento ("I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti la prestazione di servizi di investimento, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito"). Attualmente, in attesa che si completi il processo di attuazione delle norme del d.lgs. n. 415/1996, le "disposizioni disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento" che assumono rilievo coincidono, precisamente, con quelle recate dagli artt. 9 ("Offerta dei propri servizi di intermediazione"), 35 ("Offerta di valori mobiliari"), 36 ("Offerta di servizi di intermediazione mobiliare di altri intermediari") e 37 ("Offerta di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari e dai servizi di intermediazione mobiliare") del regolamento n. 8850/1994. A tale regolamento restano, peraltro, estranee ipotesi di impiego dei promotori finanziari ammesse ex novo dal d.lgs. n. 415/1996, e segnatamente quella ivi prevista dall'art. 22, comma 3, lett. b), che consente per la

prima volta agli organismi di investimento collettivo di offrire fuori sede, per il tramite di promotori finanziari, le quote di partecipazione e le azioni di propria emissione. In proposito, si segnala che sono in corso di elaborazione disposizioni regolamentari volte a specificare - secondo il modello già adottato per gli intermediari - anche l'ambito di operatività dei promotori che agiscono su incarico di OIC.

Nella lettera che si riscontra si esprimono, poi, perplessità in ordine alla portata

applicativa dell'art. 21, lettere a) ed f, del regolamento. La prima delle disposizioni in discorso stabilisce l'incompatibilità della attività di promotore con l'esercizio della attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, a meno che quest'ultima sia svolta "per conto del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera (il promotore) o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo". Codesta Associazione ne chiede, quanto meno, una interpretazione restrittiva, ritenendo che, "(...) per dare un senso al divieto, (...) debba essere chiaro che il promotore possa svolgere l'attività di consulenza solo su incarico della società con cui ha già in essere un rapporto di mandato in esclusiva".

Il tenore della disposizione, come sopra richiamata, non si presta ad interventi interpretativi del tipo prospettato. Esso, infatti, manifesta l'inequivocabile intenzione di permettere al promotore di prestare la predetta attività di consulenza anche in qualità di incaricato di soggetti diversi da quello abilitato all'offerta fuori sede per cui opera, purché facenti parte del suo stesso gruppo. E' appena il caso di osservare, del resto, che l'incarico in questione (avente ad oggetto la fornitura di consigli di investimento senza limiti predeterminati circa gli strumenti finanziari da suggerire e caratterizzato dalla sostanziale neutralità del consulente rispetto alla conclusione delle operazioni consigliate) non comporta in alcun modo la possibilità, per il promotore, di promuovere e collocare direttamente, per conto degli "altri" soggetti del gruppo che fossero intermediari mobiliari, i relativi prodotti finanziari; come tale, non risulta pertanto in contrasto con il vincolo c.d. di "monomandato" discendente dall'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 415/1996.

Per quanto concerne l'art. 21, lett. f), del regolamento - che dispone l'incompatibilità della attività di promotore con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento - codesta Associazione chiede alla scrivente di delimitarne il campo di applicazione, al fine di agevolarne l'osservanza da parte degli interessati.

Si fa presente che la "genericità" dell'enunciato in riferimento si giustifica con la natura della corrispondente disposizione, concretante una norma di chiusura tesa a garantire l'adattabilità del sistema - nell'ottica di una miglior tutela del pubblico risparmio - a fattispecie che, pur non censite in dettaglio (ad esempio, perché non ricorrenti nella prassi degli operatori), dovessero apparire in grado di compromettere in misura rilevante il regolare svolgimento della attività tipica dei promotori. Proprio le caratteristiche della disposizione, dunque, impediscono di precisarne e circoscriverne a priori, al di là del principio "guida" ivi enucleato, la portata applicativa. Di conseguenza, l'individuazione degli incarichi e delle attività suscettibili di ricadere sotto il dominio della disposizione medesima deve intendersi necessariamente subordinata ad una valutazione da effettuare, di volta in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto. Sul punto, in ogni caso, questa Commissione manifesta la più ampia disponibilità - ora come in passato - ad esaminare le singole ipotesi operative che dovessero sottoporsi alla sua attenzione, così da indirizzare in modo via via più puntuale la condotta dei destinatari della norma.

Codesta Associazione, ancora, evidenzia l'opportunità di chiarire che l'obbligo di acquisire la dichiarazione informativa sottoscritta dall'investitore di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del regolamento sussiste "in tutti i casi di contatto con la clientela finalizzato alla conclusione di un contratto". Solo se concepita in tal senso, infatti, la prescrizione si rivelerebbe di effettiva tutela per l'investitore; l'impostazione proposta, inoltre, trarrebbe fondamento testuale dalla menzione, nel modello di dichiarazione allegato al regolamento, del "numero" del contratto sottoscritto dall'investitore. A tale ultimo proposito, codesta Associazione rappresenta, altresì, che non tutte le società procedono alla numerazione dei contratti.

La ricostruzione prospettata sulla base dei contenuti dell'allegato al regolamento appare corretta. Mentre l'esibizione del tesserino e la consegna di copia della dichiarazione redatta dal soggetto "mandante" sono preordinati allo svolgimento della fase propriamente promozionale e devono avere luogo al momento del primo contatto personale tra il

promotore ed il potenziale cliente, indipendentemente dagli sviluppi ai quali questo conduca, l'acquisizione della dichiarazione informativa si ricollega, ineffecti, al primo contatto "concludente" con l'investitore, vale a dire all'incontro in occasione del quale l'attività di promozione sfoci per la prima volta nel collocamento del servizio, dello strumento finanziario o del prodotto oggetto di offerta. Per completezza, considerata l'assenza - nel previgente ordinamento - di analoga imposizione, si sottolinea la necessità di ottenere la dichiarazione in commento anche nei confronti della clientela acquisita precedentemente alla entrata in vigore del regolamento, in occasione del primo contatto "concludente" ad essa successivo. Si segnala, infine, che il riferimento al numero del contratto presente nel modello di cui

all'allegato regolamentare (basato sulla constatazione della prassi prevalentemente seguita) deve interpretarsi in maniera estensiva e sottintende l'esigenza, in generale, di riportare nella dichiarazione stessa gli indicatori comunque idonei ad identificare il contratto sottoscritto.

In argomento, codesta Associazione chiede inoltre di precisare che, sebbene non sia specificato nel testo, l'originale della dichiarazione deve essere inviato al soggetto abilitato per il quale opera il promotore; la conservazione del documento solo da parte di quest'ultimo, infatti, non sarebbe in linea né col ruolo di ausiliario dell'imprenditore che allo stesso compete, né con la circostanza che il rapporto contrattuale intercorre tra l'investitore ed il soggetto abilitato all'offerta fuori sede.

Si rileva, invero, che la configurazione del promotore come semplice collaboratore del soggetto offerente fuori sede non appare esaustiva. Tale operatore professionale - che pur non rappresenta un autonomo intermediario del comparto mobiliare - costituisce tuttavia un ausiliario affatto speciale, provvisto di apposito statuto giuridico e destinatario, nella disciplina di settore, di obblighi relativi a fatti e comportamenti propri. E' direttamente al promotore, per quanto qui interessa, che la normativa regolamentare impone di ottenere la dichiarazione informativa, a sua volta finalizzata a rendere note all'investitore le regole facenti capo, di massima, ai promotori finanziari. Nella prospettiva indicata, la fissazione dell'obbligo di trasmissione ipotizzato nella lettera in riferimento appare, in definitiva, ultronea. E' di tutta evidenza, del resto, che sarà interesse del soggetto che si avvale del promotore, nell'esercizio della vigilanza cui è tenuto nei suoi confronti, attivarsi al fine di verificare che l'adempimento in analisi - così come quelli ulteriormente spettanti ai promotori - venga regolarmente eseguito.

Codesta Associazione chiede, altresì, chiarimenti in ordine alla inclusione dei mezzi di pagamento e degli strumenti elencati nell'art. 23, comma 5, del regolamento tra i documenti sottoscritti dall'investitore di cui deve rilasciarsi copia a quest'ultimo a norma dell'art. 23, comma 4, del regolamento stesso; inclusione valutata "sproporzionata" - anche in ragione del fatto che della consegna di detti mezzi e strumenti si dà atto nel contratto sottoscritto dall'investitore - e foriera di notevoli complicazioni operative.

L'ampia formulazione della disposizione ultima citata la rende sicuramente comprensiva dei mezzi di pagamento e degli strumenti finanziari di cui al richiamato art. 23, comma 5. Alla luce della esperienza maturata nell'applicazione della previgente disciplina, l'estensione del citato obbligo anche a tali documenti si palesa, peraltro, di indubbia utilità. Si noti, ad ogni buon conto, che l'ordinamento non richiede, in via generale, la puntuale individuazione nei contratti dei mezzi di pagamento e degli strumenti finanziari "tramitati" dal promotore finanziario (non di rado indicati, nei moduli di sottoscrizione usualmente predisposti dagli operatori, mediante il generico riferimento alle tipologie normativamente prescritte). A ciò si aggiunga che le operazioni alle quali corrisponde la ricezione dei mezzi e degli strumenti in discorso non sono comunque suscettibili, talora, di trovare riscontro in uno specifico documento contrattuale: si pensi, ad esempio, al caso in cui il promotore ne curi la trasmissione a fronte di singoli ordini impartiti dall'investitore nell'ambito di un rapporto di negoziazione. Quanto ai

problemi di ordine pratico accennati da codesta Associazione, si precisa, in ogni caso, che la consegna agli investitori della copia dei documenti in questione non deve essere contestuale alla acquisizione degli stessi da parte del promotore, potendo avvenire anche successivamente, purchè entro un termine congruo.

Sempre con riguardo all'art. 23, comma 5, del regolamento, codesta Associazione chiede, poi, quale significato debba attribuirsi alla disposizione che consente al promotore di ricevere dall'investitore ordini di bonifico e documenti simili. Più in particolare, posto che "normalmente il bonifico non prevede alcuna documentazione da consegnarsi al promotore" (il cliente dichiara di aver effettuato il bonifico e la società riscontra la regolarità dell'operazione bancaria), si chiede, nella lettera in riferimento, se la norma imponga la consegna al promotore di una documentazione particolare attestante l'avvenuto bonifico.

La risposta al quesito è negativa. La disposizione in commento - lungi dal voler incidere sulle modalità con le quali sono ordinariamente impartiti gli ordini di bonifico - tende a legittimare i promotori, nelle ipotesi in cui ciò si riveli possibile e conveniente (si consideri, per esempio, l'eventualità che il promotore operi per una banca della quale l'investitore sia correntista) ad effettuare anche la trasmissione degli ordini di specie.

Per quel che attiene all'art. 23, comma 7, del regolamento, codesta Associazione chiede di precisare se i documenti che è permesso al promotore di consegnare od esibire all'investitore ai fini della illustrazione delle operazioni proposte (oltre che della rendicontazione delle operazioni realizzate) comprendano o meno i materiali forniti al promotore stesso dalla società "prodotto".

Si osserva che la disposizione de qua vieta al promotore la consegna e l'esibizione all'investitore, agli scopi delineati, di documenti che non siano elaborati o prodotti dal "soggetto per conto del quale opera". Quest'ultima locuzione - se raffrontata a quella, altrove impiegata nel regolamento, di "soggetto abilitato all'offerta fuori sede e per conto del quale opera - manifesta, in rapporto ad essa, una potenziale forza espansiva, che ne autorizza la riferibilità, oltre che ai soggetti su incarico dei quali i promotori prestano la propria attività, anche ai soggetti nel cui sostanziale interesse tale attività viene svolta. Nulla sembra opporsi, pertanto, a che il promotore sottoponga all'attenzione della clientela, al fine di meglio illustrare le proposte di investimento, documentazione predisposta dalle società "prodotto".

Per quanto concerne gli obblighi di conservazione della documentazione stabiliti dall'art. 24 del regolamento, codesta Associazione commenta criticamente la mancata considerazione, nelle norme relative, del caso di risoluzione del contratto in essere tra il promotore ed il soggetto che se ne avvale. Tale evenienza - si sostiene nella lettera in esame - dovrebbe determinare la sottrazione alla disponibilità del promotore dei documenti relativi agli investitori, che andrebbero custoditi presso l'intermediario, "il quale garantirà l'accesso del promotore per legittime esigenze". Siffatta interpretazione, ad avviso di codesta Associazione, sarebbe tra l'altro conforme alla disciplina recata dalla legge n. 675/1996, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che consentirebbe di individuare nel solo intermediario il "titolare" del trattamento dei dati pertinenti agli investitori (vale a dire il soggetto competente ad assumere le decisioni circa le modalità del medesimo, ivi compreso il profilo della sicurezza).

La riferita impostazione non può condividersi. Si sottolinea, in proposito, che le norme che impongono ai promotori di conservare la documentazione rilevante per un quinquennio - indipendentemente dalla sorte frattanto subita dal rapporto con il soggetto incaricante - si collocano in stretta correlazione con l'art. 23, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 415/1996, essendo strumentali al più efficace esercizio dei "nuovi" poteri riconosciuti a questa Commissione nella vigilanza sul comportamento tenuto, nel tempo, dai promotori finanziari, e segnatamente del potere di effettuare ispezioni nei loro diretti

confronti e di richiedere l'esibizione di documenti.

Sotto diverso profilo, corre obbligo di segnalare, inoltre, che le implicazioni della legge n. 675/1996 appaiono, allo stato, tutte da verificare, anche tenuto conto dell'ampia delega conferita al governo (con legge n. 676/1996) ai fini della integrazione e della correzione, a date condizioni, della normativa in discorso. Oggettivi elementi di incertezza sussistono, in particolare, quanto alla attribuzione - al promotore stesso piuttosto che al soggetto abilitato per il quale egli operi - della titolarità dei dati informativi concernenti gli investitori. Sul punto, peraltro, l'ANASF risulta aver già richiesto l'intervento interpretativo della autorità garante per la protezione dei dati personali (cfr. le indicazioni fornite da V. Roppo nella rubrica "Pareri legali" di Milano Finanza, Inserto Promotori Finanziari, edizione del 26 aprile 1997).

Ancora con riguardo all'art. 24, codesta Associazione chiede, poi, se la disposizione ivi contenuta al comma 5 - in virtù della quale il promotore deve conservare per un quinquennio copia delle registrazioni magnetiche effettuate nello svolgimento della propria attività - imponga la conservazione dei soli file registrati su floppy disk ovvero anche la conservazione delle registrazioni su nastro degli ordini telefonici ricevuti e trasmessi per conto della società di appartenenza.

Si osserva, in proposito, che l'ordinamento mobiliare non prescrive, al presente, che i promotori incaricati di ricevere ordini fuori sede registrino su nastro magnetico gli ordini ricevuti per via telefonica. Qualora un tale obbligo dovesse essere introdotto, tuttavia, le registrazioni in base ad esso effettuate sarebbero certamente annoverabili tra quelle da conservare ai sensi della disposizione regolamentare in esame.

Relativamente all'accesso alla professione, codesta Associazione chiede di chiarire quali conseguenze derivino dalla mancata ripetizione, nel regolamento n. 10629/1997 #<sup>1</sup>, della disposizione che prevedeva il rilascio, a quanti avessero superato l'esame e compiuto il periodo di praticantato, di un attestato abilitante allo svolgimento della attività di promotore nelle more della iscrizione all'albo (art. 10, commi 9 e 10, del regolamento n. 5388/1991 #<sup>2</sup>). Il quesito, più specificamente, è diretto ad acquisire indicazioni sulla qualità dei compiti affidabili ai soggetti che, avendo superato l'esame e completato il prescritto tirocino, siano in attesa di conseguire l'iscrizione all'albo, nonché sulla sorte degli attestati consegnati nel vigore della precedente disciplina.

L'omesso inserimento, nell'attuale testo regolamentare, di norme analoghe a quella a suo tempo contenuta nel regolamento n. 5388/1991 discende dalla precisa determinazione di evitare qualsivoglia deroga al principio enunciato dall'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 415/1996, secondo il quale l'attività di promotore finanziario può essere esercitata esclusivamente da persone fisiche iscritte all'apposito albo. Fino al momento della iscrizione all'albo dei promotori, pertanto, i soggetti che versino nella situazione sopra illustrata e risultino ancora iscritti alla sezione dei praticanti potranno porre in essere, al più, l'operatività consentita dall'art. 13, comma 5, del regolamento n. 10629/1997. E' certo, peraltro, che la definizione da tale regolamento recata dei tempi massimi di espletamento

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>2</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel *Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 3/91 del 24.9.1991*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 5635 del 3.12.1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 792 del 13.12.1991* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1991, pagg. 83-84*; delibera n. 5948 del 28.1.1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 6.2.1992* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1992, pagg. 57-60*; delibera n. 6359 del 22.7.1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30.7.1992* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 7 del luglio 1992, pagg. 73-75*; delibera n. 7393 del 23.9.1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 29.9.1993* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 9 settembre 1993, pagg. 149-153*.

delle istruttorie di competenza delle commissioni regionali e provinciali e della Consob contribuirà ad un più celere perfezionamento, rispetto al passato, del procedimento di iscrizione all'albo.

Resta da valutare l'influenza prodotta dal mutamento di regime sugli attestati già rilasciati in conformità alle previsioni del regolamento n. 5388/1991. In proposito, benché non siano più concepibili - a rigore - forme di legittimazione allo svolgimento della attività di promotore alternative alla iscrizione all'albo unico nazionale (e possa, dunque, teoricamente ipotizzarsi il ritiro degli attestati in circolazione), non può trascurarsi di considerare che con la consegna di tali documenti si è compiutamente realizzata, a suo tempo, la fattispecie idonea ad attribuire agli interessati l'abilitazione all'esercizio della attività rilevante. Ciò rende plausibile assorbire l'abilitazione medesima nella categoria dei cc.dd. "diritti quesiti"; espressione che definisce ogni diritto - nonchè, più in generale, ogni situazione giuridica soggettiva - che sia conseguenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto e che, a termini della legge precedente, sia entrato a far parte del patrimonio di chi lo ha acquistato (cfr. G. Grottanelli De' Santi, voce Diritti quesiti, I) Diritto costituzionale, in Enc. giur., vol. XI, p. 1). Proprio il consolidamento della posizione di vantaggio acquisita dai detentori degli attestati in parola sembra opporsi, in applicazione del principio di buona fede oggettiva, alla rimozione della posizione medesima. Sulle basi indicate, ritiene la scrivente che detti attestati continuino ad abilitare allo svolgimento della attività di promotore, fungendo da "tesserino provvisorio", sino allo spirare del termine massimo di validità ad essi attribuito (sei mesi dalla data di rilascio: cfr. la comunicazione n. BOR/RM/93008261 dell'1.10.1993 #<sup>3</sup>).

Con riguardo alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f, del regolamento - che non contempla più la necessità di indicare nel tesserino di riconoscimento il nominativo del soggetto per cui opera il promotore - codesta Associazione chiede se debba configurarsi, in capo ai promotori, l'obbligo di adoperarsi per la sostituzione dei tesserini ora utilizzati o se si intendano piuttosto stabilire, allo scopo, apposite procedure standardizzate.

Poichè la normativa regolamentare nulla dispone sul punto, è parere di questa Commissione che la questione vada affrontata secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza ripetutamente invocati da codesta medesima Associazione nella propria nota. Su tali basi, si è dell'avviso che l'adeguamento "strutturale" dei tesserini in circolazione all'odierna disciplina debba essere richiesto dai promotori interessati alle competenti commissioni regionali o provinciali in concomitanza con il variare di taluno degli elementi ivi riportati. Il verificarsi della variazione comporterà, dunque, oltre che l'ordinario aggiornamento del tesserino (ove del caso), ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento, anche l'eliminazione dai relativi contenuti di ogni riferimento al soggetto incaricante. Di conseguenza, ritiene la scrivente che il tesserino attualmente in possesso di ciascun promotore possa legittimamente impiegarsi, ai fini della osservanza delle regole di presentazione e comportamento di cui all'art. 23 del regolamento, fintantochè i dati che lo stesso reca permangano immutati e la società di appartenenza coincida, in particolare, con quella ivi identificata.

Con riferimento alla formulazione dell'art. 18, comma 3, secondo periodo, del regolamento - a norma del quale la perdita dei requisiti di iscrizione all'albo si considera accertata in caso di mancato invio, a seguito di apposita intimazione, della dichiarazione "annuale" prescritta dall'art. 1 I, comma 5 - codesta Associazione chiede se il promotore che sia stato cancellato dall'albo per non aver trasmesso detta dichiarazione, il quale dimostri che nessuno dei requisiti in discussione è in realtà venuto meno, possa essere immediatamente "riammesso" all'albo medesimo o debba, per converso, attendere il decorso di cinque anni dalla data di cancellazione (come previsto, per la cancellazione

<sup>3</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

conseguente a perdita dei requisiti, dall'art. 18, comma 7, del regolamento).

Si precisa, al riguardo, che la presunzione sopra riferita ha natura relativa ed ammette, come tale, la prova contraria. Pertanto, qualora il promotore nei cui confronti sia stato avviato il procedimento di cancellazione in parola (stante il mancato inoltro della suddetta dichiarazione) compri di avere, in effetti, mantenuto tutti i requisiti di iscrizione, si determinerà l'interruzione del procedimento stesso. Ove, poi, la dimostrazione della permanenza dei requisiti intervenga successivamente alla adozione del provvedimento di cancellazione, potrà procedersi al "ritiro" di quest'ultimo ed alla conseguente reintegrazione nell'albo del soggetto interessato. In entrambe le ipotesi considerate, peraltro, resta inteso che la mancata trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento espone il promotore alla irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 415/1996. In tal senso, non deve indurre in equivoco l'assenza, nel corpo dell'art. 25 del regolamento, di specifici richiami alla menzionata disposizione regolamentare (laddove risulta invece "nominata" l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4). Infatti, come si evince dalla norma preliminare e generale recata dal primo comma del citato art. 25, le fattispecie di illecito ivi puntualmente indicate al comma 2 non esauriscono le ipotesi di violazione della normativa di settore sanzionabili dalla scrivente nei confronti dei promotori, nel cui novero deve comprendersi qualsiasi violazione di norme del decreto o del regolamento ovvero di altre disposizioni generali o particolari impartite da questa Commissione.

Quanto ai procedimenti sanzionatori a carico dei promotori finanziari, codesta Associazione chiede di prevedere per la società "mandante", quale soggetto interessato, la possibilità di intervenire nei procedimenti medesimi.

Si fa presente, al riguardo, che la materia della partecipazione ai procedimenti amministrativi è disciplinata dalla legge n. 241/1990, ove si attribuisce la facoltà di intervenire a tutti i soggetti portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale (art. 9); tali soggetti, ove siano "individuati o facilmente individuabili", hanno anzi diritto, in linea di principio, a ricevere notizia dell'avvio del procedimento (art. 7, comma 1, secondo periodo). In ambedue i casi, coloro che partecipano al procedimento hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento stesso (salvo quanto previsto dall'art. 24, che detta i criteri in base ai quali l'accesso deve escludersi ovvero subordinarsi alla verifica di date condizioni) e di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, se pertinenti all'oggetto del procedimento. Secondo il prevalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, il pregiudizio che rileva ai fini descritti deve rappresentare una conseguenza immediata e diretta del provvedimento e consistere nella lesione di un bene giuridicamente rilevante, anziché in qualunque evenienza fattualmente sfavorevole.

Ciò premesso, sarà impegno della scrivente, ove ne ricorrano i presupposti, curare la diligente applicazione, rispetto ai procedimenti sanzionatori nei riguardi dei promotori, dei principi testé sinteticamente rappresentati.

Codesta Associazione chiede, infine, chiarimenti in ordine alla consistenza dei compiti di natura disciplinare demandati alle commissioni regionali e provinciali ed alle relative modalità di esplicazione. Sul punto, si esprime particolare preoccupazione, nella lettera che si riscontra, per gli oneri potenzialmente derivanti a carico dei promotori e delle società "mandanti" da eventuali carenze di coordinamento e duplicazioni di compiti tra le commissioni stesse e la Consob, che non sarebbero scongiurate dalle attuali previsioni regolamentari.

Ai fini della ricognizione richiesta, risultano sufficientemente esaurienti - a parere di questa Commissione - le disposizioni recate dal regolamento, ed in particolare quelle ivi contenute negli artt. 4 e 13, comma 12. Contrariamente a quanto ritenuto da codesta



Associazione, si esprime inoltre l'avviso che la previsione di cui al penultimo comma del menzionato art. 4 ("Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni") sia idonea a contenere in misura adeguata i "rischi" sopra prospettati. Ciò non esclude, naturalmente, la possibilità che questa Commissione emani, ad integrazione di quanto già stabilito in argomento, le ulteriori disposizioni di carattere generale che dovessero rendersi opportune alla stregua della esperienza applicativa.